**L’evoluzione giurisprudenziale dei casi di conflitto di interessi nelle procedure ad evidenza**

**Premessa**

Con delibera del 5 giugno 2019, l’ANAC ha approvato le Linee Guida n. 15 in materia di conflitto di interesse nelle procedure ad evidenza pubblica al fine di dare un ausilio alle stazioni appaltanti nella ricostruzione di una fenomenologia di nuova costruzione.

L’Anac, con le Linee Guida sotto esame del Consiglio di Stato, si prefigge lo scopo di**individuare e gestire i conflitti di interesse nelle procedure di gara pubblica**, in base a quanto stabilito **dall’articolo 42 del codice dei contratti pubblici.**

Il Consiglio di Stato, nel suo parere chiarisce che con l’art. 1, comma 41, della legge n. 190/2012,**l’azione preventiva della corruzione ad evitare tali conflitti di interessi è divenuta un principio generale di diritto amministrativo**, in quanto è stato introdotto **l’art. 6 bis alla legge n. 241/1990,** secondo il quale il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale (in qualsiasi procedura anche diversa dalla materia che ci occupa) **devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale.**

In realtà, l’intervento di Anac è stato accompagnato da una serie di critiche alcune pesanti proprio dagli organi di giustizia amministrativa primo tra tutti il Consiglio di Stato che in sede di Parere consultivo reso ha chiarito il conflitto di interesse è situazione che coinvolge in prima battuta la stazione appaltante ed è questa che lo deve governare, gestire e risolvere nel proprio interno e non può tradursi in una causa di esclusione dalla gara per i concorrenti. Merito, va sicuramente al Consiglio di Stato anche per un’altra ragione, per aver trattato la questione in modo sistematico partendo dai principi generali sul conflitto di interesse, il rapporto tra le diverse norme e la distinzione tra ipotesi tipiche e atipiche di conflitto.

In particolare, il Consiglio di Stato ha chiarito che  “*nel nostro ordinamento non è esistita una definizione generale del conflitto di interessi, sino alla entrata in vigore dell’art. 6 bis della legge n. 241 del 1990, ma solo la elencazione di situazioni personali considerate incarnare il conflitto. Da esse l’interprete può trarre i caratteri definitori originali. Brevemente, si deve prendere le mosse dalla stessa espressione lessicale, la quale evidenzia che il conflitto riguarda propriamente gli interessi, vale a dire la tensione verso un bene giuridico che soddisfi un bisogno. La nozione non si riferisce quindi a comportamenti, ma a stati della persona . Il conflitto di interessi non consiste quindi in comportamenti dannosi per l’interesse funzionalizzato****, ma in una condizione giuridica o di fatto dalla quale scaturisce un rischio di siffatti comportamenti, un rischio di danno. L’essere in conflitto e abusare effettivamente della propria posizione sono due aspetti distinti****”.*

Di fatto però tutti coloro che quotidianamente sono impegnati nelle procedure di evidenza pubblica tanto nelle pubbliche amministrazioni tanto negli operatori economici hanno ben compreso che la condizione giuridica indicata dal Consiglio di Stato non trova nella norma una puntuale e tassativa ricostruzione delle situazioni caratterizzante la condizione giuridica stessa. Ciò comporta che l’interprete, cioè in primo luogo l’Amministrazione debbano ricostruire le singole situazioni determinabili invenute volta per volta, in relazione alla violazione dei principi di imparzialità e buon andamento sanciti dall’articolo 97 della Costituzione, quando esistano contrasto ed, anche solo potenziali, fra il soggetto e le funzioni che gli vengono attribuite.

La ricostruzione è evidentemente delicata e, può esser affrontata solo caso per caso perché non siamo nelle ipotesi di inconferibilità e di imcompatibilità che per loro natura portano con sé e per le quali la relativa normativa di riferimento è ben definita .

Nel presente lavoro forniranno alcuni elementi utili per una valutazione di ciò che può costituire conflitto di interesse sulla base delle argomentazioni utilizzate dalla giurisprudenza nella disanima delle fattispecie portate al suo cospetto.

**1.** **Definizione del conflitto di interesse ai sensi dell’articolo 42 del codice dei contratti pubblici e valenza dell’art. 42 .**

Il conflitto di interesse individuato all’articolo 42 del codice dei contratti pubblici è la situazione in cui la sussistenza di un interesse personale in capo ad un soggetto operante in nome o per conto della stazione appaltante che interviene a qualsiasi titolo nella procedura di gara o potrebbe in qualsiasi modo influenzarne l’esito è potenzialmente idonea a minare l’imparzialità e l’indipendenza della stazione appaltante nella procedura di gara. In altre parole, l’interferenza tra la sfera istituzionale e quella personale del funzionario pubblico, si ha quando le decisioni che richiedono imparzialità di giudizio siano adottate da un soggetto che abbia, anche solo potenzialmente, interessi privati in contrasto con l’interesse pubblico.

Oltre alle situazioni tipiche richiamate dall’articolo 42, il conflitto di interesse sussiste nei casi tipizzati dal legislatore nell’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 16 aprile 2013, n. 62, ivi compresa l’ipotesi residuale, già indicata, di esistenza di gravi ragioni di convenienza. Il rischio che si intende evitare può essere, ai sensi dell’art. 6 -bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. 53 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, soltanto potenziale e viene valutato *ex ante* rispetto all’azione amministrativa.

Su come queste norme interagiscano tra loro, la giurisprudenza è già intervenuta ed ha affermato che “*Si evidenzia che il riferimento alle ipotesi previste dall’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, contenuto nell’art. 42 citato, costituisce un rinvio ampliativo ed esemplificativo e non limitativo, come si evince dall’uso della locuzione “in particolare” (* T.A.R. Abruzzo – Pescara, Sez. I, 9 gennaio 2017, n. 21).Sul punto, il Consiglio di Stato ha evidenziato anche che *“La fattispecie descritta dall’art. 42, comma 2 del d.lgs. 50 del 2016 ha portata generale, come emerge dall’uso della locuzione “in particolare”, riferita alla casistica di cui al richiamato art. 7 d.P.R. n. 62 del 2013, avente dunque mero carattere esemplificativo”* ([Consiglio di Stato, sez. V, 11 luglio 2017, n. 3415](https://www.sentenzeappalti.it/2017/07/20/conflitto-di-interesse-portata-generale-va-riferito-non-solo-ai-dipendenti-in-senso-stretto-ma-anche-ai-soggetti-che-in-base-ad-un-valido-titolo-giuridico-possono-impegnare-la-stazione-appaltante/))”.

L’interesse personale dell’agente, che potrebbe porsi in contrasto con l’interesse pubblico alla scelta del miglior offerente, può essere di natura finanziaria, economica o dettato da particolari legami di parentela, affinità, convivenza o frequentazione abituale con i soggetti destinatari dell’azione amministrativa. Tale interesse deve essere tale da comportare la sussistenza di gravi ragioni di convenienza all’astensione, tra le quali va considerata il potenziale danno all’immagine di imparzialità dell’amministrazione nell’esercizio delle proprie funzioni.

Il vantaggio economico finanziario si può realizzare in danno della stazione appaltante oppure a vantaggio dell’agente o di un terzo senza compromissione dell’interesse pubblico. In tal caso, il bene danneggiato è l’immagine imparziale della pubblica amministrazione. L’interesse economico finanziario non deve derivare da una posizione giuridica indifferenziata o casuale, quale quella di utente o di cittadino, ma da un collegamento personale, diretto, qualificato e specifico dell’agente con le conseguenze e con i risultati economici finanziari degli atti posti in essere.

Come anticipato, le situazioni di conflitto di interesse non sono individuate dalla norma in modo tassativo (cd atipiche) , ma possono essere rinvenute volta per volta, in relazione alla violazione dei principi di imparzialità e buon andamento sanciti dall’articolo 97 della Costituzione, quando esistano contrasto anche solo potenziali, fra il soggetto e le funzioni che gli vengono attribuite.

In una recente sentenza del 14 agosto 2019 n. 948, il TAR Piemonte ha affermato che “ *Per l’effetto, al di là delle singole disposizioni normative, ogni situazione che determini un contrasto, anche solo potenziale, tra il soggetto e le funzioni attribuitegli, deve comunque ritenersi rilevante a tal fine: invero, secondo consolidata giurisprudenza, “ogni Pubblica Amministrazione deve conformare la propria immagine, prima ancora che la propria azione, al principio generale di imparzialità e di trasparenza ex art. 97 Cost. (Cons. Stato, sez. IV, 7 ottobre 1998, n. 1291; Cons. Giust. Amm. Sic., sez. giur., 26 aprile 1996, n. 83; Cons. Stato, sez. IV, 25 settembre 1995, n. 775), tanto che le regole sull’incompatibilità, oltre ad assicurare l’imparzialità dell’azione amministrativa, sono rivolte ad assicurare il prestigio della Pubblica Amministrazione ponendola al di sopra di ogni sospetto, indipendentemente dal fatto che la situazione incompatibile abbia in concreto creato o non un risultato illegittimo (Cons. Stato, sez. VI, 13 febbraio 2004, n. 563)”. Ritiene il Collegio che in quest’ottica si collochi, senza soluzione di continuità, il principio adesso normativamente espresso dall’art. 42, comma 2 del d.lgs. n. 50 del 2016. In effetti, le ipotesi ivi previste (in termini generali ed astratti) si riferiscono a situazioni in grado di compromettere, anche solo potenzialmente, l’imparzialità richiesta nell’esercizio del potere decisionale. Si verificano quando il “dipendente” pubblico (ad esempio, il Rup ed i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali ed il provvedimento finale, esecuzione contratto e collaudi) ovvero colui (anche un soggetto privato) che sia chiamato a svolgere una funzione strumentale alla conduzione della gara d’appalto, è portatore di interessi della propria o dell’altrui sfera privata, che potrebbero influenzare negativamente l’esercizio imparziale ed obiettivo delle sue funzioni. La definizione normativa, del resto, appare coerente con lo ius receptum per cui le regole sull’incompatibilità, oltre ad assicurare l’imparzialità dell’azione amministrativa, sono rivolte ad assicurare il prestigio della pubblica amministrazione, ponendola al di sopra di ogni sospetto, indipendentemente dal fatto che la situazione incompatibile abbia in concreto creato o meno un risultato illegittimo (Cons. Stato, VI, 13 febbraio 2004, n. 563)” (Cons. Stato, sez. V, 11 luglio 2017, n. 3415). (…)”*(la vicenda analizzata è una bruttissima pagina per la pubblica amministrazione italiana perché nel caso di specie l’AD della società di ingegneria aggiudicataria era dipendente della Società pubblica che bandiva la gara)

**2. La vis espansiva della norma nella ricostruzione giurisprudenziale**

L’articolo 42 del codice dei contratti pubblici offre una definizione di conflitto di interesse riferita al *«personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi»*. Si tratta dei dipendenti in senso stretto, ossia dei lavoratori subordinati dei soggetti giuridici ivi richiamati e di tutti coloro che, in base ad un valido titolo giuridico, legislativo o contrattuale, siano in grado di impegnare l’ente nei confronti dei terzi o comunque rivestano, di fatto o di diritto, un ruolo tale da poterne obiettivamente influenzare l’attività esterna. Si fa riferimento, ad esempio, ai membri degli organi di amministrazione e controllo della stazione appaltante che non sia un’amministrazione aggiudicatrice, agli organi di governo delle amministrazioni aggiudicatrici laddove adottino atti di gestione e agli organi di vigilanza esterni.

L’articolo 42 si applica anche ai soggetti individuati ai punti precedenti che siano coinvolti in una qualsiasi fase della procedura di gestione del contratto pubblico (programmazione, progettazione, preparazione documenti di gara, selezione dei concorrenti, aggiudicazione, sottoscrizione del contratto, esecuzione, collaudo, pagamenti) o che possano influenzarne in qualsiasi modo l’esito in ragione del ruolo ricoperto all’interno dell’ente.

Per espressa previsione dell’articolo 77, comma 6, del codice dei contratti pubblici, l’articolo 42 si applica ai commissari e ai segretari delle commissioni giudicatrici, fatte salve le cause di incompatibilità e di astensione specificamente previste dal citato articolo 77.

La giurisprudenza, però, è stata oltremodo incisiva. In particolare, il Tar Lazio Roma sez. III del 31 luglio 2019 n. 10186 che ha precisato che la norma sul versante del personale vede l’estensione anche a qualsiasi soggetto che, “*in forza di un valido titolo contrattuale o legislativo ovvero per la sua posizione di rilievo abbia la capacità di impegnare la stazione nei confronti dei terzi a patto però che, sul versante oggettivo, la situazione di conflitto di interesse venga verificata in concreto sulla base di prove specifiche”*

Ma in modo ancor più incisivo in un recente caso il Consiglio di Stato Sez. V 28 ottobre 2019 n. 7389 ha annullato una gara Consip per il sistema informativo della Motorizzazione valutandorilevante ai fini del conflitto di interesse la posizione di un dipendente di una società che per conto del Ministero controlla il sistema informativo, dipendente che medio tempore era passato a prestare la propria attività presso un partecipante alla gara. Si legge nella sentenza “*Rileva il Collegio come, in linea di principio, il conflitto di interessi, anche nella configurazione generale di cui all’art. 6-bis della legge n. 241 del 1990, ove non “sanato” con l’astensione o diversamente “risolto”, comporta l’illegittimità del provvedimento viziato dall’incompatibilità, melius dal difetto di legittimazione, tendenzialmente riconducibile nell’ambito del vizio di incompetenza. Ciò vale anche a perimetrare la diversa disciplina dell’art. 80, comma 5, lett. d), il quale enuclea una situazione in cui il conflitto di interessi è originariamente emerso, tanto che l’esclusione viene disposta in via residuale allorchè la stessa non sia diversamente risolta, in conformità di quanto disposto dall’art. 57, comma 4, lett. e), della direttiva 2014/24/UE (ed analogo è il contesto di inquadramento dell’art. 67 del d.lgs. n. 50 del 2016, che appare funzionale a tutelare la concorrenza e la parità di trattamento nel caso delle consultazione preventive). Ma se il conflitto di interessi è evidenziato in una fase più avanzata del procedimento di gara, od addirittura successivamente all’aggiudicazione, non può che trovare applicazione la misura demolitoria, che, secondo la regola generale, colpisce il provvedimento viziato dal conflitto di interessi. Nello specifico dello scrutinato procedimento di gara l’effetto demolitorio concerne la lex specialis di gara, perché è proprio questa ad essere stata elaborata con il contributo (potenzialmente “interessato”) del dipendente di un’impresa concorrente, con l’inevitabile corollario che ne risultano inficiati tutti gli atti di gara conseguenti”.*

Con riferimento ai commissari in relazione all’art. 77, co. 4 del d.lgs. n. 50/2016, il quale dispone che i commissari non devono avere svolto né possono svolgere alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta, la giurisprudenza ritiene che, nell’applicazione della norma, si debba escludere qualsiasi automatismo e si debba valutare caso per caso se i pregressi incarichi possano condizionare le scelte da assumere in veste di commissario. Di tale situazione di incompatibilità deve fornirsi altresì adeguata e ragionevole prova, desumibile da una qualche comprovata ragione di interferenza e di condizionamento tra i due ruoli (Cons. Stato, sent. 29 luglio 2019, n. 5308; sent. 26 aprile 2018, n. 2536).

Singolare sulla questione, una recente deliberazione Anac del 16 ottobre 2019 n.934che si segnala perché non ha riconosciuto esser presente conflitto di interesse neppure potenziale nel caso di commissari che avevano svolto attività di formazione presso l’appaltatore uscente. Si Legge” Nel caso di specie non risulta comprovato che l’aver svolto un ruolo di formazione nei confronti degli operatori del precedente appalto abbia necessariamente condizionato le scelte dei commissari della gara attuale. Fra l’altro il punteggio attribuibile alla formazione ed esperienza del personale era di 25/70, quindi non preponderante rispetto al totale e non automaticamente sintomatico di un condizionamento”.

**3. Il dovere di astensione e il valore della dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 62/2013 e 6-bis della legge n. 241/90.**

All’atto dell’assegnazione all’ufficio e, poi, gara per gara, i dipendenti interessati per singola fase rendono la dichiarazione di cui all’articolo 6, comma 1, del d.P.R. n. 62/2013, per quanto a loro conoscenza. Tale dichiarazione comprende anche i casi di conflitti di interessi, anche potenziali, in capo al responsabile del procedimento, al direttore dell’esecuzione, ai componenti le commissioni giudicatrici e altri dipendenti competenti ad adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali e il provvedimento finale. Per quanto concerne i doveri d’ufficio dei dipendenti privati, analoghe previsioni si rinvengono nei modelli di organizzazione e gestione di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, nonché nei codici etici aziendali.

La dichiarazione ha ad oggetto la sussistenza di potenziali conflitti di interesse che possono insorgere già nella fase dell’individuazione dei fabbisogni dell’amministrazione e ancor prima che siano noti i concorrenti. A titolo esemplificativo, si può far riferimento all’ipotesi in cui un funzionario sia parente di un imprenditore che abbia interesse a partecipare, per la sua professionalità, alle gare che la stazione appaltante deve bandire.

L’omissione delle dichiarazioni integra, un comportamento contrario ai doveri d’ufficio, sanzionabile ai sensi dell’articolo 16 del medesimo decreto. La partecipazione alla procedura da parte del soggetto che versi in una situazione di conflitto di interessi comporta l’insorgere delle responsabilità, penali, amministrative e disciplinari, individuate all’articolo 42, comma 3, del codice dei contratti pubblici.

Nel caso di funzioni di stazione appaltante siano svolte da una società, analoga violazione sussiste per i dipendenti privati, tenuti all’osservanza del cosiddetto “Modello 231” nonché del codice etico aziendale.

La Cassazione, Sez Lavoro del 25 settembre 2018 n. 22683 conferma che, in tema di pubblico impiego privatizzato, ha rilievo disciplinare e legittima la sanzione espulsiva del licenziamento la condotta del dipendente, responsabile del procedimento amministrativo, il quale ometta di astenersi dalle attività di ufficio in caso di conflitto di interessi, ovvero ometta di segnalare situazioni di conflitto, anche solo potenziale, venendo in rilievo obblighi finalizzati a garantire la trasparenza ed imparzialità dell’azione amministrativa e, ad un tempo, a prevenire fenomeni corruttivi.

Ma come gestire il conflitto di interesse di cui si ha notizia? Il responsabile dell’ufficio di appartenenza del soggetto interessato o, nel caso di dirigente, il superiore gerarchico, è chiamato a valutare, in contraddittorio con il dichiarante, se la situazione segnalata o comunque accertata realizzi un conflitto di interessi idoneo a ledere l’imparzialità dell’azione amministrativa. Nel Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPC) o in altro atto organizzativo interno la stazione appaltante individua il titolare del potere sostitutivo che valuta l’esistenza del conflitto di interesse in caso di dirigente apicale. La valutazione della sussistenza di un conflitto di interessi viene effettuata tenendo in considerazione se la causa di astensione sia grave e metta in pericolo l’adempimento dei doveri di integrità, indipendenza e imparzialità del dipendente, considerando, altresì, il pregiudizio che potrebbe derivare al decoro e al prestigio dell’amministrazione di appartenenza.

In altri termini, la stazione appaltante deve valutare tutte le circostanze del caso concreto, tenendo conto della propria organizzazione, della specifica procedura espletata nel caso di specie, dei compiti e delle funzioni svolte dal dipendente e degli interessi personali dello stesso.

Pertanto, in cui il soggetto accerti la sussistenza di un conflitto di interesse idoneo a ledere l’imparzialità dell’azione amministrativa, lo stesso affida il procedimento ad un diverso funzionario dell’amministrazione oppure, in carenza di idonee figure professionali, lo avoca a sé stesso. Inoltre, tenuto conto della natura e dell’entità del conflitto di interesse, del ruolo svolto dal dipendente nell’ambito della specifica procedura e degli adempimenti posti a suo carico, può adottare ulteriori misure che possono consistere in cautele aggiuntive rispetto a quelle ordinarie in materia di controlli, comunicazione, pubblicità oppure nell’intervento di altri soggetti con funzione di supervisione e controllo o nell’adozione di obblighi più stringenti di motivazione delle scelte adottate, soprattutto con riferimento alle scelte connotate da un elevato grado di discrezionalità.

**4. Il conflitto di interesse dal lato del partecipante: dalla esclusione dalla gara del concorrente, all’annullamento dell’aggiudicazione e risoluzione del contratto**

L’esclusione del concorrente dalla gara ai sensi dell’articolo 80, comma 5, lettera d) del codice dei contratti pubblici è disposta, come *extrema ratio*, quando sono assolutamente e oggettivamente impossibili sia la sostituzione del dipendente che versa nella situazione di conflitto di interesse, sia l’avocazione dell’attività al responsabile del servizio, sia il ricorso a formule organizzative alternative previste dal codice dei contratti pubblici. L’impossibilità di sostituire il dipendente, di disporre l’avocazione o di ricorrere a formule alternative deve essere assoluta, oggettiva, puntualmente ed esaustivamente motivata e dimostrata.

Come ricordato sopra nel caso della Motorizzazione poiché non si è riusciti per tempo a gestire il conflitto di interesse purtroppo poi il Consiglio di Stato ha travolto l’intera gara. Gli effetti della violazione delle disposizioni sul conflitto di interessi colpiscono *in toto* il procedimento amministrativo e il provvedimento conclusivo dello stesso, con particolare riferimento alla possibile configurazione dell’eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento della funzione tipica dell’azione amministrativa, che può condurre all’annullamento d’ufficio del provvedimento adottato quando i relativi effetti contrastino con l’interesse pubblico specifico del procedimento, rinvenibile nella scelta del contraente più idoneo.

Nella dichiarazione, il concorrente precisa che non versa in un situazione di conflitto di interesse “*diversamente risolvibile”.* Formula sibillina che la giurisprudenza sta riempendo di contenuti. Il Consiglio di Stato, sez. V, con la sentenza del 12 settembre 2019 n. 6150, ha affermato che “*Dunque, secondo tale, condivisibile orientamento (rispetto al quale sembra coerente quanto in ultimo affermato, in ordine allo schema di linee guida ANAC in materia, da Cons. Stato, atti norm., n. 667/2019), ai fini dell’individuazione di una situazione di conflitto di interesse è sufficiente il carattere anche solo potenziale dell’asimmetria informativa di cui abbia potuto godere un concorrente grazie all’acquisizione di elementi ignoti agli altri partecipanti per il tramite di un soggetto in rapporto diretto con la stazione appaltante, così come anche solo potenziale può configurarsi il conseguente, indebito vantaggio competitivo conseguito, in violazione dei principi di imparzialità, buon andamento e par condicio competitorum*”

## Ed ancora, la Sezione III dello stesso Consiglio di Stato, con sentenza del 7 novembre 2018 n.6299, ha rilevato che la compresenza nella medesima Commissione di due commissari legati (seppure in passato o indirettamente per tramite del figlio) alle imprese concorrenti rafforza la *percezione di compromissione dell’imparzialità*: ne deriva l’obbligo dei commissari di astenersi e, in mancanza, l’annullamento di tutti gli atti della procedura successivi alla nomina della commissione: uno dei commissari aveva avuto esperienze professionale con una concorrente, anche se risalente nel tempo (14 anni prima), e un altro aveva un figlio che aveva lavorato presso la medesima concorrente, seppure all’interno di un rapporto di somministrazione del lavoro.

Utili sicuramente sono i protocolli di legalità e/o nei patti di integrità, nei quali inserire specifiche prescrizioni a carico dei concorrenti e dei soggetti affidatari mediante cui si richiede la preventiva dichiarazione sostitutiva della sussistenza di possibili conflitti di interesse rispetto ai soggetti che intervengono nella procedura di gara o nella fase esecutiva e la comunicazione di qualsiasi conflitto di interesse che insorga successivamente.

Anche successivamente all’aggiudicazione, la stazione appaltante, previa idonea ponderazione degli interessi coinvolti, effettua le valutazioni di competenza in ordine all’annullamento dell’aggiudicazione o alla risoluzione del contratto. Infatti non può dimenticarsi che il conflitto di interesse accompagna l’intero procedimento quindi anche la fase esecutiva.

**Conclusione**

La categoria giuridica delle possibili forme del conflitto di interesse è mutevole come è mutevole l’interesse pubblico. Molto potrà esser fatto attraverso un’azione di azione sensibilizzazione sugli obblighi di vigilanza e controllo sull’assenza di conflitti di interesse in capo ai dipendenti in particolare con riferimento ai dirigenti e ai titolari di posizioni organizzative o di funzioni di coordinamento e con l’attività formativa nell’ambito delle iniziative di formazione contemplate nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione e nel Piano triennale della formazione.

Ciò consentirà di crescere le tanto auspicate buone partiche di buona amministrazione.